

N. R.G. /2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA**

III Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. /2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv.

OPPONENTE

contro

per il tramite di

in forza di procura speciale del 31/08/2018 a ministero del dott.

Notaio in Roma (

in seguito incorporata in

, giusta atto pubblico di fusione del

in persona del
suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

OPPOSTA

Oggetto: Cessione dei crediti.

Conclusioni:

- **parte opponente:** *“preliminarmente chiede la revoca dell’ordinanza del 26/09/2024 di Codesto Ill.mo Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto atteso che le eccezioni spiegate in opposizione sono tutte di pronta soluzione e – come peraltro confermato dal Tribunale adito – non necessitavano di alcun approfondimento istruttorio. Voglia, pertanto, revocare la provvisoria esecutorietà del decreto opposto. In ogni caso nel merito si insiste per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in calce al libello introduttivo di causa. Pertanto, voglia l’On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di*

legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - revocare e/o annullare in toto il Decreto Ingiuntivo n. 1674 del 10.10.2023, emesso dal Tribunale di Pavia ai danni del sig. _____, per tutti i motivi esposti in atti; - in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'inefficacia di qualsivoglia diritto di credito di _____ srl e, per essa, _____ SpA, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, e in ogni caso di ogni presunta cedente nei confronti dell'odierno opponente. - Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per anticipo fattone.”;

- **parte opposta:** “Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti In via subordinata: condannare comunque l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di €. 80.000,00 oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto sino al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo n. _____/2023 del 10.10.2023, il Tribunale di Pavia (R.G. _____/2023) ingiungeva a _____, in qualità di garante della società _____ S.r.l., dichiarata fallita in data 17.04.2018, il pagamento in favore di _____ S.r.l. e, per essa, _____ S.p.A., della somma di € 80.000,00, nei limiti di importo della fideiussione *omnibus* prestata, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. _____ e del conto anticipi n. _____ accessi nel 2004 da _____ S.r.l. presso la _____ S.p.A., filiale di _____ (MI), oltre interessi al tasso convenzionale dal dovuto al soddisfo ed oltre alle spese processuali.

Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato, _____ proponeva tempestiva opposizione avverso l'emesso provvedimento monitorio, eccependo:

1. la carenza di prova della titolarità del credito ingiunto, essendo del tutto insufficiente, in mancanza del contratto di cessione, il mero avviso di cessione dei crediti in “blocco” pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
2. l'inefficacia della vicenda circolatoria del credito rispetto alla garanzia personale prestata in favore della _____ S.r.l., la quale era da inquadrarsi - al di là del tenore letterale “fideiussione omnibus con limitazione di importo” - nell'ambito del contratto autonomo di

garanzia, in quanto tale privo della accessorieta tipica della fideiussione ex art. 1945 c.c. rispetto all'obbligazione principale;

3. in via subordinata, la nullità della fideiussione *omnibus* del 02.09.2004 prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni vantate da _____ nei confronti della correntista _____ S.r.l. fino a concorrenza dell'importo di € 80.000,00, per violazione dell'art. 2 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 (L. Antitrust), in quanto il contratto riproduceva pedissequamente lo schema predisposto dall'ABI e censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, presentando le clausole di "reviviscenza" (art. 2), di "rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c." (art. 6) e di "sopravvivenza" (art. 8), con la conseguenza che il (presunto) creditore era decaduto dalla garanzia fideiussoria, stante il mancato rispetto del termine semestrale imposto dalla norma.

A fronte di tali compendiate ragioni, previo accertamento e declaratoria di insussistenza e/o inefficacia di qualsivoglia diritto di credito vantato dalla controparte, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario.

Con comparsa di risposta del 03.05.2024, si costituiva in giudizio _____ S.r.l., tramite la mandataria _____ S.p.A., contestando le avverse deduzioni ed eccezioni, ritenute infondate in fatto e in diritto, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto.

In particolare, l'opposta deduceva:

- la piena sussistenza della legittimazione ad agire e la titolarità del credito ingiunto, siccome trasferito da _____ S.p.A. a _____ S.r.l. in forza del contratto di cessione del 20.12.2017, pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.12.2017 - Parte Seconda n. 151, pubblicazione attraverso la quale risultava assolto anche l'onere di comunicazione della cessione ai debitori; a riprova della titolarità del credito ceduto, depositava altresì la dichiarazione proveniente dalla Banca cedente e le risultanze ottenute dalla ricerca per codice identificativo " _____ " della posizione intestata alla _____ S.r.l. tramite l'indirizzo web espressamente riportato nell'avviso di cessione pubblicato in G.U.;
- l'infondatezza e, comunque, l'irrelevanza della qualificazione della garanzia fideiussoria come contratto autonomo, da ritenersi non escluso dal perimetro delle cessioni ex artt. 58 T.U.B. e 1263 c.c.;

- l'infondatezza della eccezione di nullità totale della fideiussione *omnibus*, in difetto della prova richiesta in materia; in caso di nullità parziale ex art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole censurate del contratto di fideiussione *omnibus* per asserita violazione della normativa antitrust, l'infondatezza della eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., avendo la Banca proposto le sue istanze, "a semplice richiesta scritta", nel termine di sei mesi, giusta raccomandata del 17.06.2016.

Svolte le verifiche preliminari, le parti depositavano le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.

Alla prima udienza del 18.09.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. su istanza di parte opponente, veniva concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali; quindi, rimessa all'udienza del 16.04.2025 per la decisione, con la concessione dei termini di cui agli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c.

Ragioni giuridiche della decisione

§1. L'esame del primo motivo di opposizione merita di essere preceduto da una ricognizione della giurisprudenza di legittimità sulla questione, previa individuazione corretta della stessa che, attenendo alla carenza di prova della legittimazione ad agire del creditore ingiungente, riguarda non tanto la legittimazione processuale, bensì la prova della titolarità del credito che la parte "afferma" esserle stato ceduto dall'originario creditore, ovvero un elemento costitutivo del diritto azionato che è onere della parte opposta (attore in senso sostanziale) dover dimostrare.

1.1 Ciò precisato, e premesso che vanno distinte le questioni (i) della prova dell'avvenuta cessione in "blocco" quale vicenda traslativa, (ii) della prova che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa, (iii) della efficacia della cessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 c.c., si osserva che la Suprema Corte ha di recente svolto, in argomento, una ricognizione delle questioni - v. Cass. 17944/2023 e succ. conf. da Cass. n. 2511/2025, Cass. n. 3538/2025, Cass. n. 10543/2025 e Cass. n. 17133/2025, da intendersi qui richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., perché ritenute pertinenti ai fini della decisione stante l'analogia delle situazioni -, affermando per quanto qui interessa:

- a) che *"in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata [...] anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a*

tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”;

- b) *che “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, sì, la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ma non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass. n. 22151/2019; cfr. già in precedenza Cass. n. 5997/2006 secondo cui “[...] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016);*
- c) *che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (v. Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 22754/2022) e che “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.[...], si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione”.*

1.2 Traendo le conclusioni di questi principi nel caso di specie, si ritiene che l'opposta abbia assolto l'onere probatorio in relazione alla titolarità del credito azionato e sotteso al decreto ingiuntivo opposto.

1.2.1 Va osservato che le contestazioni svolte sul punto dalla parte opponente riguardano non tanto la vicenda traslativa in sé, quanto piuttosto l'inclusione dello specifico credito controverso tra quelli ceduti "in blocco" da Banca _____ S.p.A. a _____ S.r.l., ciò sul rilievo della mancata produzione del contratto di cessione agli atti del giudizio.

1.2.2 Detto argomentare non può tuttavia essere condiviso, in quanto non considera che anche l'operazione di cessione di crediti in "blocco", al pari di qualunque contratto di cessione del credito, è un negozio consensuale non soggetto a forme sacramentali, né *ad substantiam* e nemmeno *ad probationem tantum* (in questo senso, Cass. n. 5617/2020 cit.; conf. Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 22754/2022).

In questa prospettiva si giustifica l'apertura alla prova presuntiva circa l'esistenza del contratto di cessione e l'inclusione del credito specifico nell'operazione di cessione; in questa stessa linea si inserisce il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: *"In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, fermo restando che la valutazione dell'idoneità asseverativa del predetto avviso, nei termini appena indicati, è devoluta al giudice di merito, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5"* (cfr. Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 20495/2020; conf. Cass. 4277/2023; Cass. n. 22544/2023; Cass. n. 26127/2024).

1.2.3 Ora, nel caso di specie è certo e provato dai contratti e dai certificati di saldaconto prodotti nel procedimento monitorio dalla ricorrente (cfr. doc. 5, 6, 7, 7a, 8 fasc. mon.) che il credito maturato in capo alla Banca per complessivi € 92.174,98, trovi titolo nei saldi a debito dei rapporti di conto corrente n. _____ e del conto anticipi n. _____ relativi alla posizione della società correntista _____ S.r.l., originariamente nella titolarità di Banca _____ S.p.A., poi incorporata in _____ S.p.A. È inoltre pacifica, oltre che documentata, la chiusura di entrambi i rapporti dalla Banca _____ S.p.A. con registrazione di passaggio a "sofferenza" in data 10.03.2016.

1.2.4 Ebbene, nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre 2017 (cfr. doc. 4 fasc. mon.; id. doc. 1 fasc. opp.) risultano essere espressamente indicati come trasferiti a S.r.l., giusto contratto di cessione di crediti *pro soluto* stipulato in data 20.12.2017 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130, i crediti derivanti “(i) dai rapporti giuridici regolati dalla legge italiana; (ii) rapporti giuridici sorti in capo a (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme; (iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; (iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017 [...]”, sicché, in base a tali criteri univoci di individuazione, appare già evidente che il diritto di credito azionato sia ricompreso tra quelli oggetto dell'intervenuta cessione.

1.2.5 A ciò si aggiunga che, secondo i principi giurisprudenziali sopra ricordati, non è precluso al creditore dimostrare la cessione e l'inclusione dello specifico credito vantato nei riguardi del debitore ceduto anche attraverso documentazione formata successivamente alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, siccome offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario (cfr. Cass. n. 10200/2021).

Va, infatti, ribadito che la prova della cessione di un credito non è soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito.

1.2.6 Ebbene, a tal riguardo si osserva che con la stessa produzione dell'estratto della G.U. relativo alla pubblicazione dell'avviso di cessione in discorso (doc. 1 cit., pag. 1), l'opposta ha dato altresì modo di riscontrare un ulteriore elemento dal quale inferire l'inclusione del credito specifico tra quelli oggetto della cessione in “blocco” tra cedente e cessionario, in particolare attraverso il collegamento ipertestuale ad una pagina web del gruppo specificamente a ciò deputato, allorché con l'inserimento del codice identificativo della posizione debitoria n. “3373517” del “Servizio Fidi e Garanzie (FG)” - codice comunicato anche al garante come da copia della raccomandata a/r prodotta in atti (v. doc. 10 fasc. mon., pag. 12) - risulta il seguente messaggio: “Il credito relativo alla posizione numero di Banca è stato oggetto di cessione.” (per il valore indiziario della positiva ricerca del credito ceduto tramite apposito “link” di collegamento, v. anche Cass. n. 3538/2025, in motiv., p. 1.1.3).

1.2.7 Nella descritta cornice ricostruttiva, infine, anche la dichiarazione sottoscritta da un procuratore della Banca cedente dott. [che attesta: “Con riferimento all'emarginata posizione si dichiara che il credito vantato nei confronti di SRL

(P.IVA), derivante dai rapporti anticipati e CONTO

è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco – ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, conclusa in data 20.12.2017 tra la S.p.A. e la società S.r.l.]] notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la relativa produzione in giudizio (cfr. doc. 10 fasc. opp.), unitamente alla disponibilità della documentazione contrattuale (v. doc. 5 e 7 fasc. mon.) e di tutti gli estratti conto riferiti al debitore ceduto (v. doc. 11 fasc. opp.), sono elementi documentali indiziari senz'altro rilevanti - specialmente se derivanti su iniziativa della banca cedente (v. tra le altre Cass. n. 10200/2021 cit.; Cass. n. 34195/2024; nello stesso senso, C. App. Venezia, n. 1104/2023, la quale evidenzia che la dichiarazione della banca cedente pone al riparo il fideiussore dal rischio di essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito) - a dimostrare l'avvenuta cessione del credito oggetto dell'ingiunzione opposta in favore di S.r.l.

1.2.8 Non si tratta di attribuire rilievo “confessorio” alla suddetta dichiarazione, quanto piuttosto valorizzarla quale elemento indiziario dell'avvenuta cessione del credito per cui è causa (v. Cass. n. 17133/2025). L'eccezione reiterata in proposito dall'opponente è dunque infondata.

1.3 Con il secondo motivo, l'opponente sostiene che la cessione del credito di cui all'art. 58 T.U.B., pur se dimostrata dall'opposta, non sarebbe opponibile e rimarrebbe inefficace rispetto alla sua posizione di garante della società debitrice principale, data la qualificazione della fideiussione rilasciata in favore della Banca cedente nella forma del contratto autonomo di garanzia (cfr. doc. 9 fasc. mon.), che, non avendo natura accessoria del credito, non si trasmette insieme al credito principale.

1.4 L'eccezione è infondata e comunque irrilevante.

1.4.1 È infondata perché, al fine della qualificazione del contratto autonomo di garanzia anziché “fideiussione omnibus con limitazione di importo” (cfr. doc. 9 fasc. oppon.), non è decisiva la mera dichiarazione del contraente che “...la garanzia da me/noi rilasciata è astratta e autonoma, e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali, anche nel caso di incapacità o di irregolarità di poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale.” (articolo 8), allorquando il garante (“fideiussore”) conserva, al contempo, la facoltà di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore riguardanti il rapporto principale, atteso che l'inserimento, in un contratto di fideiussione, di una clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” (articolo 7) non deroga di per sé alla normale accessorialità della garanzia fideiussoria (cfr. Cass., Sez. Un., n. 3947/2010).

In altri termini, la sola presenza della dicitura di pagamento “a semplice richiesta scritta” non è

sufficiente per qualificare un contratto autonomo di garanzia, rilevando anche la mancanza dell'ulteriore specificazione “senza eccezioni”, essendo la pattuizione di siffatta clausola non incompatibile con l'accessorietà che caratterizza la fideiussione, mentre il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, derivante dall'esclusione del garante dalla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione dall'art. 1945 c.c. (cfr. Cass. n. 16213/2015).

1.4.2 È irrilevante la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo perché, posto che ai sensi dell'art. 58 TUB e 1263 c.c. i privilegi e le “garanzie di qualsiasi tipo” da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (tra le altre, v. Trib. Benevento, n. 884/2025; Trib. Bologna, n. 1715/2025; Trib. Pisa, n. 436/2025; C. App. Campobasso, n. 100/2025; C. App. Bologna, n. 534/2025; C. App. Firenze, n. 440/2025; Trib. Ancona, n. 388/2025; Trib. Siracusa, n. 131/2025; Trib. Teramo, n. 1397/2024; Trib. Lecce, n. 2916/2021), dal quale non vi è ragione di discostarsi, quello secondo cui “*Il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito, essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di mero fatto come tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile*” (cfr. Cass. n. 16962/2024; conf. Cass. n. 10555/2002), ciò anche sul rilievo che “*è la cessione in sé che determina il trasferimento della garanzia, anche se avente natura autonoma, senza necessità di consenso*” (Cass. n. 25491/2019) e che “*la nozione di “altri accessori” di cui all'art. 1263 c.c. va intesa nel senso di ricomprendere la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto*” (Cass. n. 3319/2020).

1.5 Quanto al terzo motivo, in via subordinata, l'opponente ha prospettato la tesi che il contratto di fideiussione *omnibus* del 02.09.2004, contenente clausole di “reviviscenza” e di “deroga all'articolo 1957 c.c.”, sia stato redatto sul modello predisposto dall'ABI nel 2003, sanzionate come frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Pertanto, il contratto sarebbe nullo e in ogni caso il creditore sarebbe comunque decaduto dalla garanzia in quanto ha omesso di azionarsi nei termini di cui all'art. 1957 c.c.

1.6 Sul punto è assorbente rilevare - come già evidenziato nel corso del processo (ord. 26.09.2024) - che, nonostante nella citazione risultino richiamate le clausole della fideiussione asseritamente corrispondenti allo schema ABI del 2003, ritenute contrarie alla c.d. Legge Antitrust dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 02.05.2005, l'opponente ha tuttavia mancato di produrre detto provvedimento agli atti del giudizio entro il maturare delle preclusioni istruttorie, come invece

sarebbe stato doveroso, trattandosi di un atto regolamentare per il quale non opera il principio “*iura novit curia*” (v. C. App. Milano, n. 641/2023; Cass. n. 16289/2024; Cass. n. 7387/2025), unitamente allo schema ABI cui il medesimo fa riferimento (cfr. Cass. n. 8659/2025).

1.7 Tanto preclude la rilevazione officiosa della nullità anche parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale (giusta Cass., Sez. Un., n. 41994/2021), la quale richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione (v. di recente Cass. n. 8023/2024; Cass. n. 30383/2024; Cass. n. 2432/2025; Cass. n. 17638/2025), interferendo così sulla stessa ipotizzata decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.

1.8 *Ad abundantiam*, per mera completezza, si osserva che:

- secondo i principi dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la citata pronuncia, l'eventuale nullità delle clausole di fideiussione omnibus contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE si estenderebbe all'intero contratto, solo se la parte dimostra l'essenzialità di quelle clausole, nel senso di una interdipendenza dell'intero contratto da quelle clausole, mentre nel caso di specie non solo mancherebbe una tale prova, ma anche un'allegazione in tal senso;
- in presenza della clausola “a semplice richiesta scritta” (art. 7), onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 c.c., non è necessario che il termine di sei mesi sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a semplice richiesta scritta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. A maggior ragione, nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 c.c. non deriverebbe da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità “parziale” della clausola derogatoria contenuta nel contratto di fideiussione *omnibus* (ove - in tesi - ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'Autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento, e dunque non necessariamente iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale (v. Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 22346/2017; conf. Cass. n. 5179/2025).

1.9 Infine, quanto all'ammontare del credito vantato dall'opposta, fino al limite di € 80.000,00 per cui è prestata la garanzia personale di parte opponente, gli estratti di saldaconto prodotti in fase monitoria dalla ricorrente e gli estratti conto prodotti con le memorie integrative nel presente giudizio (cfr. doc. 11 fasc. opp.) non risultano specificamente contestati e, quindi, possono assurgere a piena prova del credito anche confronti del fideiussore.

§2. In definitiva, per tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione è nel suo complesso infondata e va rigettata; segue la conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opponente ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come nel dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00; tutte le fasi, valori medi).

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'opposizione proposta da _____, in quanto infondata;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. _____/2023 emesso dal Tribunale di Pavia in data 10.10.2023 (R.G. n. _____/2023), che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna la parte opponente soccombente al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte opposta vittoriosa, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (così determinati: € 2.552,00 fase studio; € 1.628,00 fase intr.; € 5.670,00 fase istr.; € 4.253,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così è deciso in Pavia, li 23 luglio 2025

Il Giudice

dott. Giacomo Rocchetti